

COMUNE DI VALLEFOGLIA

(Provincia di Pesaro e Urbino)

DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DELLE SALE NEGLI EDIFICI COMUNALI.

(Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri della Giunta Comunale, n. 16 del 05.03.2014)

Art. 1

Per lo svolgimento di dibattiti, assemblee politiche, sindacali e culturali, corsi ed incontri in genere e comunque per le riunioni relative a tutte le consultazioni elettorali, fatta salva la disciplina di cui al successivo art. 8 – ex art. 19 della Legge. 10.12.1993 n. 515, possono essere concessi i locali indicati nell'allegata "Tabella A" a tutti coloro che ne facciano richiesta, sempre che il fine della stessa sia lecito.

Tale tabella è aggiornata periodicamente, con decisione della Giunta Comunale, in relazione alle modificazioni strutturali che dovessero subire le sale di seguito indicate o alla disponibilità di nuovi spazi offerti da eventuali acquisizioni o ristrutturazioni di edifici effettuate dal Comune.

Viene comunque fatta salva la specifica disciplina dei rapporti in essere riguardanti le sale attualmente utilizzate.

Art. 2

- 1) Al fine dell'utilizzazione delle sale deve essere fatta pervenire richiesta scritta al Comune, su appositi moduli predisposti dal Comune medesimo, di norma 3 giorni prima della data di utilizzo;
- 2) La richiesta deve contenere quanto segue:
 - a) organizzazione richiedente unitamente alle generalità del firmatario rappresentante o persona fisica richiedente unitamente alle generalità della medesima (partito o movimento richiedente e generalità del firmatario nel caso di cui all'art. 8);
 - b) giorno, ora e durata presunta della riunione;
 - c) impegno a:
 - chiudere a chiave le porte d'accesso alle sale al termine del loro utilizzo, spegnendo le luci, le apparecchiature e gli impianti eventualmente utilizzati;
 - assumere gli obblighi relativi alla custodia dei locali utilizzati, ai sensi dell'art. 2051 del c.c.;
 - riconsegnare le chiavi al Comune entro il primo giorno di apertura al pubblico successivo al giorno di utilizzo.
 - d) accettazione di tutte le norme previste dal presente disciplinare;

Art. 3

- 1) Le sale di cui all'art. 1 del presente disciplinare verranno concesse in base ad un ordine di procedura individuata con i seguenti criteri:
 - a) priorità della richiesta. In caso di richieste prodotte in pari data per il medesimo locale si terrà conto della numerazione progressiva del Protocollo con priorità per quella inferiore;
 - b) nel caso in cui una richiesta avanzata ai sensi del successivo art. 8 ed una richiesta avanzata per le finalità di cui al presente disciplinare si riferiscano al medesimo giorno e ad una fascia

oraria anche in parte coincidente, la sala verrà attribuita a coloro che la richiedono sulla base del successivo art. 8 - ex art. 19 della legge 10.12.1993 n. 515;

- c) nel caso in cui le richieste siano avanzate da due o più partiti (o movimenti) per il medesimo giorno e per una fascia oraria anche in parte coincidente, la sala sarà attribuita al partito o movimento che non ne ha usufruito in precedenza o a quello che ne ha usufruito per il minor numero di volte nell'ambito della stessa consultazione elettorale;
- 2) le sale potranno essere concesse fino alle ore 24,00;

Art. 4

Il Responsabile del Settore competente, esaminata la richiesta e ritenutala conforme al presente disciplinare concede l'uso della sala assicurando la consegna delle chiavi al rappresentante legale dell'organizzazione o alla persona fisica che abbia ottenuto l'autorizzazione riservandosi comunque in ogni momento l'accesso nei locali concessi;

Art. 5

Il richiedente è responsabile nei confronti del Comune degli eventuali danni arrecati a persone o cose.

Art. 6

- 1) Chi consegue la possibilità di utilizzare le sale è tenuto al pagamento di un corrispettivo determinato annualmente dalla Giunta Comunale che tenga conto dei costi di gestione dei locali. In tale sede vengono regolamentati gli esoneri e le agevolazioni anche sulla base del regolamento per la concessione dei contributi. Sono comunque esonerate dal pagamento del versamento delle somme di cui al precedente comma, le organizzazioni sindacali, qualora effettuano riunioni con dipendenti e/o Amministratori del Comune, le associazioni di volontariato non aventi scopo di lucro ad eccezione delle attività promosse dalle stesse dietro pagamento di canoni, corrispettivi o contributi.
- 2) Il pagamento e il versamento della somma di cui al precedente comma 1 deve essere effettuato anticipatamente mezzo versamento a favore della tesoreria comunale attraverso bollettino di c.c.p. o bonifico bancario entro il giorno precedente a quello fissato per la riunione.

Art. 7

- 1) I gruppi consiliari o singoli componenti del Consiglio o Assessori esterni che intendono riunirsi anche con terzi che non siano componenti del Consiglio, possono usufruire gratuitamente, anche in un giorno fisso settimanale da stabilirsi a cura del Sindaco;
- 2) Ai fini dell'applicazione del precedente comma è necessaria:
 - a) la richiesta sottoscritta di un componente del Consiglio o da un assessore esterno nel rispetto della modalità e dei contenuti prescritti al precedente art. 2;
 - b) la presenza alla riunione dei componenti del Consiglio o dell'Assessore esterno richiedente qualora alla riunione medesima partecipano terzi che non sono componenti del consiglio;
- 3) Ai gruppi consiliari o ai singoli componenti del Consiglio o agli Assessori esterni che richiedono l'utilizzo delle sale Comunali di cui all'art. 1, per quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano le norme del presente disciplinare.

Art. 8

Ai sensi dell'art. 19 della legge 10.12.1993 n. 515 le sale individuate dall'art.1 del presente disciplinare potranno essere concesse per dibattiti, assemblee politiche su richiesta dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; le stesse potranno essere altresì concesse per le finalità suddette anche per le restanti consultazioni elettorali e referendarie.

La concessione delle sale potrà effettuarsi dal giorno di indizione dei comizi elettorali fino al termine della campagna elettorale.

Si applicano ai casi di cui al presente articolo le disposizioni di cui all'art. 3.

Art. 9

Il richiedente, per il periodo di uso concesso, si assume la responsabilità della custodia della sala e risponde in solido con gli esecutori materiali per eventuali danni subiti dall'immobile, compresi arredi e pertinenze. I soggetti cui sia stato concesso l'uso della sala hanno l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di pubblica sicurezza.

Art. 10

- 1) Per improvvise, impreviste ed inderogabili necessità dell'Amministrazione Comunale, o nel caso la sala richiesta debba essere prioritariamente e direttamente utilizzata per fini istituzionali dell'Ente ed in ogni altro caso in cui vi siano fondati motivi di ritenere che possano crearsi situazioni pregiudizievoli al pacifico e regolare svolgimento delle assemblee o riunioni, il Sindaco può emettere direttive per il diniego o la revoca della concessione delle sale.
- 2) Il tali casi, il Comune è sollevato da ogni obbligo di rimborsare ai richiedenti la concessione qualsiasi spesa da essi sostenuta o impegnata, ovvero di corrispondere qualsivoglia risarcimento di eventuali danni, fatta eccezione per l'importo del canone già versato.

TABELLA A

DENOMINAZIONE	LIMITAZIONI	DESTINAZIONE D'USO	SETTORE COMPETENTE
Sala Consiliare (Sede Municipale)	Riservata all'Amministrazione	Attività d'ufficio, di regolamento ed istituzionali, conferenze stampa, matrimoni, cerimonie istituzionali, gemellaggi, ricevimenti ed ogni altra manifestazione di notevole rilevanza sociale promossa dal Comune e, in particolari casi, in collaborazione con lo stesso.	1°
Sala della Giunta Comunale (Sede Municipale)	Riservata all'Amministrazione	Stessa destinazione d'uso della Sala Consiliare.	1°
Torre Civica (Sede Municipale)	Fatte salve le limitazioni per l'espletamento delle attività dell'Ente	Stessa destinazione d'uso della Sala Consiliare. Mostre o altre manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Ente.	1°
Sala seminterrato (Sede Municipale)	Fatte salve le limitazioni per l'espletamento delle attività dell'Ente e comunque fino alla ripresa delle attività del Centro Aggregazione Giovanile.	Sede del Centro Culturale "L'Alfiere". -Attività promosse dall'Amministrazione e celebrazione matrimoni. -Riunioni e incontri con i propri associati ovvero incontri di formazione e divulgazione promossi da associazioni formalmente costituite. L'autorizzazione all'utilizzo della sala potrà essere rilasciata non prima di 15 giorni dalla data prevista per l'incontro al fine di consentire all'amministrazione di programmare le proprie attività in considerazione della priorità utilizzazione della sala per le celebrazioni del rito del matrimonio.	1°
Sala riunioni biblioteca comunale (Montecchio)	Fatte salve le limitazioni per l'espletamento delle attività dell'Ente	Tutte le attività previste dal disciplinare.	4°
Sala Consiliare (Colbordolo)	Fatte salve le limitazioni per l'espletamento delle attività dell'Ente	Tutte le attività previste dal disciplinare.	3°
Sala Giunta (Colbordolo)	Riservata all'Amministrazione	Attività d'ufficio, di regolamento ed istituzionali, conferenze stampa, matrimoni, cerimonie istituzionali, gemellaggi, ricevimenti ed ogni altra manifestazione di notevole rilevanza sociale promossa dal Comune e, in particolari casi, in collaborazione con lo stesso.	3°
Sala Mostra "Giovanni Santi" (Colbordolo)	Fatte salve le limitazioni per l'espletamento delle attività dell'Ente	Celebrazioni matrimoni civili.	2°

Sala "Cento Vettrine" piano terra (Morciola)	Fatte salve le limitazioni per l'espletamento delle attività dell'Ente	Tutte le attività previste dal disciplinare.	3°
Sala polivalente Talcchio	Fatte salve le limitazioni per l'espletamento delle attività dell'Ente	Tutte le attività previste dal disciplinare.	3°
Sala porta di ingresso Montefabbri	Fatte salve le limitazioni per l'espletamento delle attività dell'Ente	Tutte le attività previste dal disciplinare.	3°